Allegato A

Indirizzi per la realizzazione delle attività di formazione obbligatoria per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari (D.lgs. 150/12, Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – PAN).

Premessa.
Il D.lgs. n. 150/2012 ha istituito un sistema di formazione obbligatoria per utilizzatori professionali, distributori e consulenti di prodotti fitosanitari che comprende sia la formazione di base sia l'aggiornamento periodico, al fine di garantire che tali soggetti siano in possesso di una adeguata conoscenza, costantemente aggiornata nelle materie elencate nell'allegato I.
Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), adottato con decreto interministeriale 22 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 6 del citato D.lgs. 150/12 prevede una azione specifica A1 dedicata alla formazione di tali operatori nella quale sono stati definiti i requisiti relativi al sistema di formazione.
Secondo la normativa sopra citata la formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti è di competenza delle Regioni che definiscono gli standard formativi per assicurare l'acquisizione di un'adeguata conoscenza nelle materie elencate nell'allegato I del D.lgs. 150/2012.
Le Regioni sono altresì competenti al rilascio dei relativi certificati di abilitazione.
Con delibera di giunta n. 555 del 7.7.2014 la Regione Toscana ha dato attuazione alle disposizioni del D.lgs. 150/12 e del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 dando mandato alle strutture e ai settori regionali individuati a porre in essere gli atti conseguenti di loro competenza con i contenuti e i termini di applicazione previsti dallo stesso Pan.
Con il presente atto si dà attuazione alle previsioni di cui alle normative sopra citate e si specificano le modalità di realizzazione dei percorsi di formazione obbligatoria per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari, ai sensi del D.lgs. 150/12 e del Pan ed in coerenza con quanto previsto dall'art. 77 bis del regolamento 8 agosto 2003 n. 47/R di esecuzione della L.r. 32/02.
Con successivo decreto del dirigente del Settore Formazione e Orientamento saranno definiti, nel dettaglio, i contenuti e l'articolazione dei percorsi di formazione stessi.

1.Percorsi formativi e durata.
a) Percorso formativo per utilizzatori professionali.
A decorrere dal 26.11.2015 chiunque intenda acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali, deve essere in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, rilasciato dall'autorità competente previa frequenza di uno specifico corso ed il superamento del relativo esame.

Il percorso formativo si articola in 6 unità formative, di cui 4 moduli comuni e 2 moduli specialistici per un ammontare complessivo di 20 ore e prevede la trattazione dei seguenti argomenti:

I Unità Formativa comune: Nozioni legislative e amministrative

II Unità formativa comune: Nozioni su rischi e salute

III Unità formativa comune: Nozioni su difesa integrata

IV Unità formativa comune: Nozioni sulle macchine per la distribuzione dei prodotti

V Unità formativa specialistica: Approfondimenti agronomici

VI Unità formativa specialistica: Approfondimenti su rischi e salute

Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie, secondo quanto previsto dal Pan paragrafo A.1.7.
Questi ultimi per acquisire l'abilitazione devono superare l'esame finale, pertanto sono ammessi direttamente all'esame finale senza obbligo di frequenza del corso.
Essi inoltre sono tenuti alla partecipazione ai corsi di aggiornamento di cui al paragrafo 9 della presente delibera ai fini del rinnovo dell'abilitazione.

b) Percorso formativo per distributori
A decorrere dal 26.11.2015 per la distribuzione sul mercato (all'ingrosso o al dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali è obbligatorio il possesso del certificato di abilitazione alla vendita, rilasciato dall'autorità competente previa frequenza di uno specifico corso ed il superamento del relativo esame.

Il percorso formativo si articola in 7 unità formative, di cui 4 moduli comuni e 3 moduli specialistici per un ammontare complessivo di 25 ore e prevede la trattazione dei seguenti argomenti:

I Unità Formativa comune: Nozioni legislative e amministrative

II Unità formativa comune: Nozioni su rischi e salute

III Unità formativa comune: Nozioni su difesa integrata

IV Unità formativa comune: Nozioni sulle macchine per la distribuzione dei prodotti

V Unità formativa specialistica: Approfondimenti normativi

VI Unità formativa specialistica: Approfondimenti agronomici

VII Unità formativa specialistica: Approfondimenti su rischi e salute

Possono accedere al corso coloro che sono in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche e mediche e veterinari, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 150/2012.

Coloro che sono in possesso di attestato di frequenza con esito positivo relativo al percorso formativo per i distributori non sono tenuti a frequentare il corso di formazione per utilizzatori al fini di ottenere il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

c) Percorso formativo per consulenti.
A decorrere dal 26.11.2015 per svolgere attività di consulente nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi è obbligatorio il possesso del certificato di abilitazione alla consulenza, rilasciato dall'autorità competente previa frequenza di uno specifico corso ed il superamento del relativo esame.

Il percorso formativo si articola in 7 unità formative, di cui 4 moduli comuni e 3 moduli specialistici per un ammontare complessivo di 25 ore e prevede la trattazione dei seguenti argomenti:

I Unità Formativa comune: Nozioni legislative e amministrative

II Unità formativa comune: Nozioni su rischi e salute

III Unità formativa comune: Nozioni su difesa integrata

IV Unità formativa comune: Nozioni sulle macchine per la distribuzione dei prodotti

V Unità formativa specialistica: Approfondimenti normativi

VI Unità formativa specialistica: Approfondimenti agronomici

VII Unità formativa specialistica: Approfondimenti su rischi e salute

Possono accedere al corso coloro che sono in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.lgs. 150/2012.

Coloro che sono in possesso di attestato di frequenza con esito positivo relativo al percorso formativo per i consulenti non sono tenuti a frequentare il corso di formazione per utilizzatori al fine di ottenere il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari nè il corso di formazione per distributori al fine del rilascio del certificato di abilitazione alla vendita.

Possono essere esonerati dai corsi e dall'esame determinate categorie di soggetti individuate nel paragrafo A.18 del PAN.
Con successivo atto regionale dell'Area Sviluppo Rurale, saranno individuati i soggetti esonerati dal corso e dall'esame e per questi ultimi saranno definiti idonei requisiti oggettivi ai fini dell'accertamento delle conoscenze delle materie di cui all'Allegato I

Con riguardo ai percorsi di cui alle lettere a, b e c sopra individuati, la formazione può essere erogata anche attraverso modalità FAD fino ad un massimo del 30% del monte ore complessivo del percorso, secondo le modalità stabilite dalla Dgr 1179/2011 al punto A.2.4.

I percorsi formativi devono prevedere la presenza di un numero di discenti non superiore a 30.

2. Soggetti attuatori dei percorsi formativi.
Le attività formative sono erogate dalle agenzie formative accreditate ai sensi della DGR del 17 dicembre 2007, n. 968 e s.m.i.; i corsi di formazione di cui al precedente paragrafo devono essere realizzati secondo le modalità previste all'art. 17 della L.R. 26 luglio 2002, n.32 e s.m.i.

2b) Riconoscimento dei corsi di formazione.
I corsi di formazione sono erogati, di norma, secondo le modalità di cui all'art. 17 lett. b) della L.r. 32, ossia tramite riconoscimento provinciale, nel rispetto della Dgr n. 48/12.
Con riguardo alla procedura di riconoscimento, per tali percorsi, considerata l'urgenza collegata all'entrata in vigore del Pan, si osservano le seguenti indicazioni:

- le domande di riconoscimento dei percorsi formativi possono essere presentate, oltre che alle scadenze annuali ordinarie, anche ad una scadenza straordinaria prevista per il 31 ottobre 2014;
- Il procedimento amministrativo per il riconoscimento dei corsi formativi viene concluso entro 30 giorni;
- la richiesta di costituzione della commissione d'esame deve essere inoltrata all'Amministrazione Provinciale che ha riconosciuto il corso almeno 15 giorni prima della data proposta per lo svolgimento dell'esame.

3. Requisiti di accesso ai percorsi formativi.
Al fine dell'ammissione ai corsi di formazione, oltre ai requisiti previsti dalla legge, sono necessari i seguenti requisiti:
-maggiore età
ovvero adempimento dell'obbligo formativo.
Gli stranieri devono dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo: tale conoscenza può essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dai soggetti attuatori.

Il soggetto attuatore del corso, in ingresso ai percorsi formativi, verifica i requisiti obbligatori previsti dalla legge ai fini dell'accesso al corso, i quali devono essere dimostrati attraverso idonea documentazione.

4. Riconoscimento di crediti.
La partecipazione ai corsi di formazione può prevedere il riconoscimento di crediti formativi.
Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le disposizioni regionali vigenti (DGR 532/2009 e s.m.i)..
Il soggetto attuatore del corso definisce i crediti formativi da riconoscere e la riduzione delle ore di frequenza da attuare.

5. Docenti.
I docenti devono possedere *adeguate competenze tecnico professionali* e non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'art. 3 paragrafo 24 del regolamento CE n. 1107/2009. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate.
Per i corsi finalizzati alla formazione dei consulenti, le regioni possono ricorrere a esperti, non

altrimenti reperibili, che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all'art. 3 paragrafo 24 del regolamento CE n. 1107/2009.

6. Misure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti

Tenuto conto della natura dei percorsi formativi i quali si configurano come percorsi dovuti per legge, non sono previste misure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti nell'ambito dello stesso.

7. Certificazione degli esiti.

Ai fini dell'ammissione all'esame è obbligatoria la frequenza ad almeno il 75% delle ore complessive del corso.
La prova finale è costituita da un test scritto: in particolare dovrà essere somministrata una selezione di quiz sorteggiati tra quelli inseriti nell'elenco che sarà approvato con successivo atto del dirigente competente dell'Area Sviluppo Rurale secondo le modalità in esso stabilite.

Al superamento positivo dell'esame finale viene rilasciato uno specifico attestato di frequenza con esito positivo, secondo quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale del 22 giugno 2009, n. 532 e s.m.i.
Tale attestato di frequenza consente di ottenere il rilascio del certificato di abilitazione da parte dell'autorità competente.

8. Commissione d'esame.

La commissione d'esame è così composta:

- Presidente (individuato dall'Amministrazione competente), esperto nelle materie di cui all'Allegato I del D.lgs. 150/2012;
- Un componente designato dall'organismo di formazione (una delle risorse professionali dell'organismo formativo che hanno contribuito alla realizzazione del percorso, ad esclusione di coloro che hanno ricoperto unicamente funzioni di tipo amministrativo).

La Commissione d'esame potrà essere costituita per la valutazione finale degli allievi di più corsi realizzati dallo stesso organismo formativo nel mese precedente la richiesta da parte dell'organismo formativo di costituzione della commissione.

9. Aggiornamento professionale.

I certificati di abilitazione sono validi per 5 anni e alla scadenza devono essere rinnovati, a richiesta del titolare previa verifica della partecipazione a corsi di formazione.
La durata minima dei corsi di aggiornamento è pari a 12 ore.
La frequenza del corso è obbligatoria al 90% ed al termine viene rilasciato un attestato di frequenza, secondo quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale del 22 giugno 2009, n. 532 e s.m.i.
Le attività formative di aggiornamento sono erogate dalle agenzie formative accreditate ai sensi della DGR del 17 dicembre 2007, n. 968 e s.m.i., secondo le modalità previste all'art. 17 della L.R. 26 luglio 2002, n.32 e s.m.i.

I percorsi di aggiornamento sono così articolati:
a) Percorso di aggiornamento per utilizzatori professionali
Esso prevede la trattazione di 3 unità formative e dei seguenti argomenti:

I Unità Formativa : Nuove malattie e parassiti

II Unità formativa: Nuovi prodotti e metodi di difesa

III Unità formativa : Nuove disposizioni normative

b) Percorso di aggiornamento per distributori
Esso prevede la trattazione di 2 unità formative e dei seguenti argomenti:

I Unità Formativa : Nuovi prodotti e metodi di difesa

II Unità formativa: Nuove disposizioni normative

c) Percorso di aggiornamento per consulenti
Esso prevede la trattazione di 3 unità formative e dei seguenti argomenti:

I Unità Formativa : Nuove malattie e parassiti

II Unità formativa: Nuovi prodotti e metodi di difesa

III Unità formativa: Nuove disposizioni normative

10. Disciplina transitoria.
In relazione ai corsi di formazione obbligatoria per addetto all'acquisto ed all'impiego dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi in itinere alla data di entrata in vigore della presente delibera, si osservano le seguenti modalità di gestione:

- I corsi di formazione iniziati ma non conclusi alla data di entrata in vigore della presente delibera continuano a svolgersi secondo la normativa previgente;
- I corsi di formazione non ancora avviati, ma che hanno già ottenuto il riconoscimento dell'Amministrazione Provinciale, devono essere riprogettati nei contenuti e nel monte orario ed adeguati secondo quanto previsto dalla delibera stessa e dai successivi atti attuativi;
- Le domande di riconoscimento dei corsi di formazione, il cui iter procedurale non è ancora concluso, possono ottenere il riconoscimento solo se i contenuti dei corsi sono progettati conformemente a quanto previsto dalla presente delibera e dai successivi atti attuativi.